

ORIGINALÈ

STUDIO LEGALE  
**AVV. ANTONIO SERAFINI**  
 - Via P.Ottoboni n. 37- 00159 ROMA  
 C.F.:SRFNTN57R13Z614M  
 Pec:antonioserafini@ordineavvocatiroma.org  
 Tel. & Fax 06 43254395

**TRIBUNALE CIVILE DI SULMONA**

**Atto di citazione**

**Con richiesta cautelare di sospensiva ex art. 23 codice civile**

Ad istanza dei sig.ri:

**Pasquale Caranfa**, nato a Scanno (AQ) il 09.01.1951, C.F. CRNPQL51A09I501B

**AnnaRita Rossicone**, nata a Scanno (AQ) il 13.07.1958, C.F. RSSNRT58L53I501G

**Giorgio Petrocco**, nato a Sulmona (AQ) il 28.06.1990 C.F. PTRGRG90H28I804P

**Mancini Antonio**, nato a Sulmona (AQ) il 11.01.1956 C.F. MNCNTN56A11I804D

**Mastrogiovanni Pasqualina**, nata a Scanno (AQ) il 05.09.1959 C.F. MSTPQL59P45I501P

**Mastrogiovanni Orazio Domenico**, nato a Scanno (AQ) il 29.06.1962 C.F. MSTRDM62H29I501I

**Ciarletta Pietro**, nato a Scanno (AQ) il 10.07.1958 C.F. CRLPTR58L10I501Q

rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Serafini del foro di Roma , C.F.: SRFNTN57R13Z614M, ed ivi elett.te dom.ti presso il suo studio in via Pietro Ottoboni n. 37 giusta procura speciale del 7 Aprile 2023 rilasciata in calce al presente atto;

E del sig.: **Gaetano Rossicone**, nato a Scanno (AQ) il 26.08.1948, C.F. RSSGTN48M26I501O per mandato rilasciato con separata procura del 14 Aprile 2023;

**Nonché del Prof. Avv. Paolo Dell'Anno**, nato a Chieti (CH) il 17/9/1938, C.F.: DLLPLA38P17C632, rappresentato e difeso da se medesimo congiuntamente e disgiuntamente al nominato procuratore avv. Antonio Serafini, ed elett.te domiciliato come tutti presso lo studio di quest'ultimo in Roma Via Pietro Ottoboni n. 37.

Si dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e notifica alla casella di posta certificata: antonioserafini@ordineavvocatiroma.org.

**PREMESSO IN FATTO**

-a) Che gl' istanti sono associati dell' "Asilo d'Infanzia Del Buon Pastore di Scanno", antica Associazione riconosciuta ente morale con R.D. del di 8 Luglio 1929 pubblicato in G.U. del Regno n. 174, costituita da valenti notabili della ricca località montana nell'anno 1928 con l'intento di edificare un asilo d'infanzia per l'educazione familiare e sociale dei fanciulli locali;

-b) Che grazie all'apporto materiale ed alle consistenti contribuzioni di 52 soci

fondatori oltre che di alcuni istituti di credito operanti in regione, venne costituito ed incrementato il patrimonio dell'Opera, sicchè versate da ciascuno le quote sottoscritte venne approvato lo statuto dell'associazione che, in previsione di un'auspicabile estensione dell'adesione anche a soci ordinari, aveva inderogabilmente riservato ai primi (soci fondatori) tanto la carica di presidente dell'associazione che di due componenti su quattro del direttivo, come risulta chiaramente dall' artt. 16 che seppur elaborato in modo conciso assolve pienamente alla funzione di regolamento elettorale del sodalizio (all 1):

**art. 16:** *L'Associazione è retta da un comitato direttivo composto da un Presidente scelto tra i soci fondatori e di quattro membri dei quali due scelti fra i soci fondatori e due fra i soci ordinari; il presidente ed i membri sono nominati dall'assemblea con due separate votazioni a maggioranza assoluta di voti;*

-c) che il carattere rilevante ed essenziale della categoria dei soci fondatori in ambito di eleggibilità alle suddette cariche risulta anche dalla lettera dell' art. 3 che così dispone: *"A perpetuare la categoria dei soci fondatori ogni cittadino scannese ... potrà diventarlo sia per domanda personale sia per proposta del comitato direttivo..... Ogni due anni l'Assemblea determinerà le somme da versarsi a fondo perduto da coloro che domanderanno di essere iscritti nella categoria dei soci fondatori. Tale somma sarà commisurata alla importanza morale e materiale che l'associazione avrà assunta"*; inoltre dall'art. 5 che individua le ulteriori categorie dei soci in Ordinari, Onorari, benefattori, dettandone i meno rigorosi requisiti di ammissione secondo l'apporto materiale e concreto al patrimonio ed alle attività dell'Ente;

-d) che in data 5 Gennaio 2023 si è svolta l'assemblea ordinaria dei soci che prevedeva fra i vari punti all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche dell'organo direttivo;

-e) che nel contesto della discussione preliminare alla votazione il socio Pasquale Caranfa, odierno impugnante, evidenziata l'estinzione fisica di tutti i soci fondatori e la mancata "perpetuazione" dei medesimi, rappresentava l'impossibilità di procedere alla nomina del nuovo comitato direttivo in modo legittimo ed in conformità alle previsioni statutarie, presentando una mozione scritta (all. 2) con la quale invocava il rinvio delle nomine ad altra assemblea straordinaria da convocare con urgenza, previa rituale candidatura ed ammissione di nuovi soci fondatori oppure, in alternativa, solo dopo aver approvato le necessarie modifiche statutarie idonee a superare le preclusioni di eleggibilità dei soci ordinari;



- f) - che nonostante fosse stata resa nota al consiglio direttivo uscente la nullità delle eventuali nuove nomine nella evidente carenza dei requisiti di eleggibilità sanciti dallo statuto, si procedeva ugualmente, in tutta fretta, alla votazione per semplice alzata di mano, a conclusione della quale venivano dichiarati eletti il presidente nella persona di Eustachio Gentile e consiglieri Patrizio Giammarco, Dora Farina, Lucia Morico, Pasquale Cetrone, **tutti soci ordinari** in palese e cosciente violazione dell'art. 16 dello statuto;
- g) - che in segno di protesta molti degli associati partecipanti all'assemblea abbandonavano la seduta, mentre altri si astenevano dall'esprimere il proprio voto sulle singole candidature;
- h) - inoltre essendo emerso a conclusione della riunione che alcuni soci erano stati portatori di più deleghe distribuite confusamente tra i partecipanti alla seduta, in spregio di altra norma statutaria (l'art. 12) che prevede la possibilità di delegare il proprio voto ad un solo socio *senza che questi possa ricevere più di una delega*, con missiva del 12 Gennaio 2023 il socio Pasquale Caranfa faceva richiesta dei verbali di assemblea, dell'esito del voto della sua mozione, della documentazione attestante le deleghe attribuite da ciascun delegante al singolo delegato, della verbalizzazione degli esiti complessivi delle votazioni di ciascun componente dell'organo direttivo (all. 3);
- i) - che di riscontro riceveva incredibilmente solo la propria mozione scritta ed una sintesi di verbale di poche righe che a tutto potrebbe assurgere tranne che a valido processo verbale di scrutinio di voto in quanto carente di ogni dato di riscontro; (all. 4);
- l) - che nell'intento di ricostruire i quorum di valida costituzione della seduta e di legittimità delle nomine, sempre il Dr Pasquale Caranfa contestava con nuova missiva di aver ricevuto un verbale inidoneo a dar "conto", se non nominativamente, quanto meno numericamente dei soci presenti di persona e per delega e parimenti dell'esito delle votazioni mediante l'indicazione dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, quanto necessario per attestare il corretto svolgimento della votazione (all. 5);
- m) - che null'altro ricevendo nei giorni successivi ad integrazione di quanto richiesto, interveniva in nome e per conto del menzionato socio il sottoscritto procuratore con lettera ar del 13/2/2023, contestando la mancata trascrizione delle modalità e degli esiti della votazione, tanto sulla mozione presentata dal Dr Caranfa (di cui si è detto al par. "e") quanto sulle nomine del nuovo direttivo, insistendo ancora una volta di poter esaminare il verbale completo e non l'inutile "sintesi" ricevuta (all. 6);
- n) che con missiva di riscontro a firma del presidente eletto Eustachio Gentile del 1

Marzo 2023 (all. 6) egli dava atto che i documenti attestanti i risultati della votazione non erano stati rinvenuti negli Uffici dell'Associazione nonostante la richiesta d'informazioni inviata al presidente uscente Generale Carlo Mariani. Conseguentemente, interpretando la risposta come esplicita dichiarazione d'inesistenza della documentazione relativa alle operazioni elettorali e di un valido verbale di assemblea, gli odierni istanti con successiva diffida del 7 Marzo 2023 a mezzo del sottoscritto procuratore hanno invitato e diffidato l'associazione in persona del legale rappresentante pro tempore a convocare entro 15 giorni assemblea straordinaria dei soci per deliberare tra l'altro sui seguenti punti (all. 7):

-- "*Dimissioni dell'organo direttivo illegittimamente nominato;*

-- "*Discussione e votazione sulla eventuale volontà di ricostituzione e perpetuazione della categoria dei soci fondatori come da prescrizione statutaria secondo le modalità indicate all'art. 3;*

-- "*Alternativamente, discussione su proposte di modifica dello statuto mediante l'individuazione e l'adozione di nuove regole di eleggibilità del presidente e dei membri del consiglio, idonee a superare la contingente mancanza di soci fondatori;*

-- "*Istituzione di una commissione di revisione dello statuto per individuare le modifiche di cui sopra nonché ogni altra utile ad attualizzare e favorire il raggiungimento dello scopo sociale.*"

-o) che di tutta risposta il nominato presidente Eustachio Gentile, senza neppur valutare la possibilità della denunciata illegittimità della propria nomina e di quella di due soci su quattro del direttivo che all'opposto appare ineluttabile, rispondeva di aver già conferito mandato ad uno studio notarile per la predisposizione del nuovo statuto che "*tenesse in debita considerazione anche il superamento delle questioni relative alle regole per l'elezione degli organismi dirigenti*". quasi ad invertire l'ordine delle decisioni in totale spregio del confronto democratico tra le diverse istanze operanti all'interno dell'associazione;

\*\*\*\*\*

## IN DIRITTO

Valutata sotto il profilo giuridico, la delibera che con il presente atto s'impugna appare icu oculi come un "cerbero" le cui teste andranno recise cautelativamente con l'ordinanza di sospensione prima di esser tumultata definitivamente con la sentenza dichiarativa di nullità-annullamento per i seguenti **MOTIVI**:

1) Grave violazione delle regole statutarie nella deliberazione impugnata per



mancanza dei requisiti di eleggibilità alle cariche associative dei soggetti proclamati, in contrasto con l'art. 16 dello statuto, per ciò stesso inidonea ad incidere sulla struttura e sul funzionamento dell'associazione perché relativa alla designazione dei soggetti che compongono gli organi statutari di maggiore rilevanza ed incidenza nella gestione della vita dell'Ente.

Come già detto, l'organo direttivo per norma statutaria deve essere composto da un presidente e due membri su quattro scelti tra soci fondatori, la cui eventuale assenza provvisoria o definitiva al momento del rinnovo delle cariche non costituisce motivo e spunto per abolire la regola, ma al contrario ne impone la ricostituzione secondo le ulteriori indicazioni fornite dall'art. 3 dello statuto, salvo la diversa scelta assembleare di modificare lo statuto secondo legge con le maggioranze qualificate previste dall'art. 21 comma II c.c.: **delle due l'una.**

Quanta rilevanza abbiano avuto i soci fondatori storicamente nella realizzazione dell'Opera garantendone nei decenni la sopravvivenza anche in momenti difficili quali la guerra, le crisi economiche, le emigrazioni di massa, è fatto certo incontrovertibile. Si allega una pubblicazione dell'anno 1947 (all. 8) che dell'associazione evidenzia il carattere della modernità ed unicità soprattutto tenendo conto del contesto sociale in cui è nata ed ha prosperato, e che mai sarebbe venuta ad esistenza senza l'impulso e l'interesse radicato di personalità di spessore culturale e finanziario di cui Scanno era prospero. E' questa la ragione per la quale i lungimiranti cittadini protagonisti della realizzazione dell'Ente vollero prevedere e fornire alla fonte la soluzione alla eventuale futura estinzione della categoria dei soci fondatori ravvisandola non già nella pigra rinuncia dei posteri ma nella "**perpetuazione**" della categoria.

Né valgano le censure espresse sul punto in assemblea da soggetti poco informati delle vicende e delle problematiche dell'associazione, allorchè contestano che già in passato le cariche riservate ai soci fondatori furono affidate a soci ordinari: se ciò è accaduto senza suscitare reazioni fra gli associati lo si deve solo all'interesse vivo e costante del compianto Parroco di Scanno Don Carmelo Rotolo che aveva abbracciato e sposato l'Opera, "il Buon Pastore" che per oltre trent'anni si è occupato materialmente e non solo spiritualmente delle problematiche dell'Ente, scomparso nel mese di luglio 2022, che ha di fatto rappresentato una guida **universale** per gli associati sia in vita che post mortem, fino al punto di destinare in eredità all'asilo tutti i suoi apostolici risparmi.

Ma al di là di ogni considerazione di fatto, e ve ne sarebbero molteplici, **non** è

minimamente ipotizzabile la modifica dello statuto di un'associazione "per facta concudentia", né per disapplicazione seppur reiterata delle sue norme, incarnando esso la manifestazione del potere riconosciuto all'Ente di regolamentare la propria organizzazione ed il proprio funzionamento.

Nessuno nella fattispecie poteva essere validamente eletto presidente se non assumendo pregiudizialmente la qualifica di socio fondatore, e nessun organo, neppure l'assemblea all'unanimità, avrebbe potuto sopprimere la regola di eleggibilità se non modificando lo statuto secondo le modalità dallo stesso prescritte.

Pertanto l'illegittimità delle nomine adottate in spregio di una regola statutaria evidenziata nella stessa assemblea con mozione scritta del socio Dr. Pasquale Caranfa, assurge ad un colpo di mano fonte di pregiudizio non solo personale dei soggetti impugnanti ma del funzionamento democratico dell'associazione e di tutti gli associati.


**2) Violazione dell'art. 12 dello statuto che prevede la possibilità di delegare il proprio voto ad un solo socio senza che questi possa ricevere più di una delega.**

Anche questa regola assunta a garanzia della esclusività e conseguente legittimità della espressione di voto dei soggetti assenti è stata impunemente calpestata, poiché alcuni associati hanno distribuito "per conto terzi" le deleghe alla rinfusa a persone presenti, i cui voti "presumibilmente" (ed il presumibilmente è d'obbligo vista l'inesistenza materiale di un processo verbale della votazione) hanno concorso alla formazione delle illegittime maggioranze per il rinnovo delle candidature. Sul punto si fornirà prova per testi.

**3) INESISTENZA di un valido processo verbale che allo stesso tempo è specchio e fonte delle plurime irregolarità e violazioni dello statuto e della legge, tali da invalidare l'elezione e la proclamazione dei componenti del direttivo.**

Come noto, il processo verbale d'assemblea dei soci di qualsivoglia ente associativo deve dare atto degli associati presenti, **dei deleganti e delegati al voto**, deve riportare la discussione sui singoli punti dell'ordine del giorno sintetizzando gli interventi dei presenti, deve descrivere il procedimento di votazione, **soprattutto deve riportare i risultati e la percentuale di voti favorevoli, contrari ed astenuti**. Nulla di tutto ciò si ravvisa nella fattispecie, ove il processo verbale sottoscritto al momento della votazione è pressoché inesistente, non presentando alcuno dei menzionati elementi indispensabili alla certificazione della volontà espressa dall'assemblea sulle singole decisioni adottate.

Riportiamo alla lettera il verbale che nella sua formulazione giammai potrebbe garantire la correttezza della votazione sia sotto il profilo dei quorum che della



regolarità delle proclamazioni: *“alle 18,30 si procede alla elezione del consiglio direttivo: Eustachio gentile Presidente, Patrizio Giammarco Consigliere, Dora Farina consigliere, Lucia Morico consigliere, In carica rimane il consigliere Pasquale Cetrone.*

Per quanto possa sembrare paradossale, in quelle tre righe si esaurisce il processo verbale della elezione peraltro svolta in un contesto di protesta e confusione, conseguentemente risulta invalido poiché inidoneo a certificare la validità vincolante delle deliberazioni adottate, non consentendone la minima verifica sotto il profilo della legittimità formale; né potrebbero valere a sanatoria di tali vizi eventuali appunti posticci estrapolati da supporti informatici o da separati ed inattendibili brogliacci non validati al momento dell'assunzione delle deliberazioni con la sottoscrizione dei soggetti verbalizzanti.

\*\*\*\*\*

#### 4) La legittimazione ad agire e l'istanza di sospensione.

Con riferimento alle associazioni riconosciute trova applicazione l'art. 23 c.c., in base al quale le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero. Il presidente del Tribunale o il giudice istruttore può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata quando sussistono gravi motivi.

Orbene, circa la valutazione comparativa da effettuare tra il pregiudizio che i ricorrenti potrebbero subire dall'esecuzione della delibera e quello che l'associazione potrebbe viceversa subire dalla sua sospensione, è sufficiente osservare che corrisponde ad un interesse generale di ogni associazione che la gestione e la conduzione avvengano nel rispetto delle disposizioni che l'associazione stessa si è data al fine di garantire il confronto democratico tra le diverse istanze operanti al suo interno. Nella fattispecie, in caso di mancata adozione del provvedimento di sospensione, l'associazione sarebbe rappresentata da un organo designato attraverso una deliberazione in realtà invalida e quindi gestita da un organo del tutto illegittimo. Al contrario, dalla sospensione della deliberazione l'associazione non ricaverebbe alcun danno risultando comunque in carica il precedente organo, attesa anche la possibilità di attivazione da parte di quest'ultimo dei meccanismi statutari per la sua valida sostituzione.

Peraltro, sia dal riscontro del presidente Eustachio Gentile al sottoscritto procuratore che da successive pubblicazioni (all. 9), il direttivo illegittimamente eletto avrebbe

interpellato due notai per apportare modifiche allo statuto incidenti oltremodo sulla natura stessa dell'Ente mediante trasformazione da ente morale ad ente del terzo settore senza alcuna consultazione della volontà assembleare sul punto, azione in cui è insito il periculum in mora e la temerarietà dell'iniziativa per il fatto stesso di essere stata assunta da una compagine amministrativa priva di ogni legittimazione.

Appaiono, quindi, sussistenti allo stato i presupposti del fumus bonis iuris e del periculum in mora per disporre la sospensione cautelare degli effetti della delibera con cui sono stati eletti in data 5 Gennaio 2023 il presidente ed i componenti del direttivo dell'Associazione.


\*\*\*\*\*

Per quanto sopra esposto in fatto e diritto, le parti istanti rappresentate e domiciliate come in epigrafe

#### CITANO

L'Associazione per l'Asilo d'Infanzia Del Buon Pastore di Scanno, C.F.:83003990666 in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede in Scanno via Don Bosco n. 4 a comparire innanzi all'Ill.mo Presidente del Tribunale Civile di Sulmona, ovvero al Giudice da questi designato, per l'udienza del 15 Ottobre 2023, ore di rito, con l'invito a costituirsi 70 (settanta) giorni prima dell'indicata udienza, ai sensi dell'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine comporterà le **decadenze** di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al **patrocinio a spese dello Stato** e che, in caso di mancata costituzione, si procederà in sua legittima contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti **CONCLUSIONI**:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo accoglimento dell'istanza cautelare ex art. 23 c.c. di sospensione, anche inaudita altera parte, dell'esecuzione della deliberazione impugnata nonché di tutti gli atti ad essa preordinati, conseguenti e/o connessi e coordinati nessuno escluso e con salvezza di ogni altro diritto patrimoniale e non patrimoniale, anche di natura risarcitoria per l'associazione da valutarsi in separata sede: a) Accertare e dichiarare l'invalidità per violazione degli artt. 12 e 16 dello statuto dell'associazione per l'Asilo d'Infanzia del Buon Pastore di Scanno - con conseguente declaratoria di nullità e/o annullamento - della deliberazione dell'assemblea dei soci tenutasi a Scanno il 5 Gennaio 2023 nella parte impugnata in premessa sul punto 5





dell'OdG "rinnovo cariche sociali" nonché ogni altra deliberazione inerente la procedura elettiva di voto e l'esito delle votazioni;

b) Accertare e dichiarare l'invalidità della medesima assemblea per inesistenza di valido processo verbale certificativo dei legittimi risultati delle votazioni.

Con condanna alle spese e competenze di giudizio.

In via istruttoria produce documenti da 1 ad 8 indicati e numerati in premessa.

Chiede ammettersi sin d'ora prova per testi sul seguente capitolo:

~ Vero che alcuni soci furono portatori di più deleghe in bianco (anche tre e quattro ciascuno), e distribuite fra i soci presenti prima della votazione.

Indica a teste uno dei consiglieri uscenti, sig. Enzo Gentile, con riserva di altri indicarne.


Con riserva di formulare ogni ulteriore istanza nei termini di legge, si chiede sin d'ora che il Tribunale adito ordini ex art. 210 c.p.c. alla convenuta associazione l'esibizione della deliberazione impugnata nonché di tutti i documenti di cui la stessa ha la detenzione in via esclusiva e la cui acquisizione venga ritenuta necessaria al processo.

Ai sensi di legge si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile e pertanto il contributo unificato versato ammonta ad € 518,00 (cinquecentodiciotto)


Salvis juribus

Roma li 19 Aprile 2023

Avv. Antonio Serafini



Prof. Avv. Paolo Dell'Anno



## PROCURA

Noi sottoscritti soci dell'Associazione Asilo d'Infanza Del Buon Pastore di Scanno:

**Pasquale Caranfa**, nato a Scanno (AQ) il 09.01.1951, C.F. CRNPQL51A09I501B

**AnnaRita Rossicone**, nata a Scanno (AQ) il 13.07.1958, C.F. RSSNRT58L53I501G

**Giorgio Petrocco**, nato a Sulmona (AQ) il 28.06.1990 C.F. PTRGRG90H28I804P

**Mancini Antonio**, nato a Sulmona (AQ) il 11.01.1956 C.F. MNCNTN56A11I804D

**Mastrogiovanni Pasqualina**, nata a Scanno (AQ) il 05.09.1959 C.F. MSTPQL59P45I501P


**Mastrogiovanni Orazio Domenico**, nato a Scanno (AQ) il 29.06.1962 C.F. MSTRDM62H29I501I

**Ciarletta Pietro**, nato a Scanno (AQ) il 10.07.1958 C.F. CRLPTR58L10I501Q

deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel presente procedimento d'impugnativa dell'assemblea ordinaria dell'associazione svolta il 5 Gennaio 2023, in ogni sua fase e grado compresa l'eventuale cautelare, impugnazioni ed azioni esecutive tutte, senza eccezioni, conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge compresa quella di conciliare, transigere, rinunciare agli atti ed accettare rinuncia, proporre gravami, chiamare terzi in causa, nominare procuratori e farsi sostituire, congiuntamente e disgiuntamente gli avv.ti Paolo Dell'anno, C.F. : DLLPLA38P17C632Y, e l'avv. Antonio Serafini, C.F.: SRFNTN57R13Z614M, e dichiariamo di eleggere domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Ottoboni n. 37.

Dichiariamo di essere stati informati ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.lgs. n 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto. Dichiariamo inoltre di essere stati informati, ai sensi dell'art. 2, 7° comma, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiariamo altresì di essere stati informati delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletate, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico; altresì, dichiariamo di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.

Dichiariamo infine di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e prestiamo il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.



Scanno li 7 Aprile 2023

Pasquale Caranfa

*Pasquale Caranfa*

AnnaRita Rossicone

*AnnaRita Rossicone*

Giorgio Retrocco

*Giorgio Retrocco*

Mancini Antonio

*Mancini Antonio*

Mastrogiovanni Pasqualina

*Mastrogiovanni Pasqualina*

Mastrogiovanni Orazio Domenico

*Mastrogiovanni Orazio Domenico*

Ciarletta Pietro

*Ciarletta Pietro*

Vere le firme

Avv. Antonio Serafini

*Antonio Serafini*



## PROCURA


Il sottoscritto Gaetano Rossicone, nato a Scanno (AQ) il 26.08.1948, C.F. RSSGTN48M26I5010 in qualità di associato dell'Associazione Asilo d'Infanza Del Buon Pastore di Scanno: delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento d'impugnativa dell'assemblea ordinaria dell'associazione svolta il 5 Gennaio 2023, in ogni sua fase e grado compresa l'eventuale cautelare, impugnazioni ed azioni esecutive tutte, senza eccezioni, conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge compresa quella di conciliare, transigere, rinunciare agli atti ed accettare rinuncia, proporre gravami, chiamare terzi in causa, nominare procuratori e farsi sostituire, congiuntamente e disgiuntamente gli avv.ti Paolo Dell'anno, C.F. : DLLPLA38P17C632Y, e l'avv. Antonio Serafini, C.F.: SRFNTN57R13Z614M, e dichiaro di eleggere domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Ottoboni n. 37.

Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.lgs. n 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto. Dichiaro inoltre di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, 7° comma, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro altresì di essere stato informato delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletate, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico; altresì, dichiaro di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.

Dichiaro infine di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e prestiamo il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.


Roma li 14 Aprile 2023

Gaetano Rossicone



Vera la firma


Avv. Antonio Serafini



DICHIARAZIONE EX ART. 137, COMMA 7, C.P.C

Il sottoscritto Avvocato Antonio Serafini del Foro di Roma, procuratore del sig. Pasquale Caranfa + 8, chiede all'U.N.E.P. del Tribunale di Sulmona di procedere alla notifica del su esteso atto e all'uopo dichiara che il destinatario non è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici registri e non si è avvalso della facoltà di eleggere domicilio digitale ai sensi degli artt. 3-bis, comma 1-bis, e 6-quater del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 nel pubblico elenco delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 6 quater del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82;


AVV. ANTONIO SERAFINI



**Relata di notifica**

Si notifici il su esteso atto a:

Associazione per l' Asilo d'Infanzia Del Buon Pastore di Scanno, C.F.:83003990666 in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede in Scanno via Don Bosco n. 4



R.G. 266/2023



*Tribunale Ordinario di Sulmona*

IL GIUDICE

Visto l'atto di citazione depositato nell'ambito del procedimento in epigrafe con cui è stata impugnata la deliberazione dell'assemblea dell'associazione per l'Asilo d'infanzia del Buon Pastore di Scanno per violazione dello Statuto;

atteso che nel suddetto atto veniva chiesta la sospensione, anche inaudita altera parte, della delibera impugnata;

considerato che l'art. 23 c.c. dispone che il presidente del Tribunale o l'istruttore possono sospendere l'esecuzione delle delibere impuginate quando sussistono gravi motivi e sentiti gli amministratori;  
atteso che comunque nel caso di specie non è stato allegato alcun pericolo derivante dalla corretta integrazione del contraddittorio;

p.q.m.

rigetta l'istanza di sospensione inaudita altera parte;

~~fissa~~ per la decisione sulla sola istanza di sospensione ex art. 23 c.c. l'udienza del 7.6.2023 ore 11.30.

MANDA all'attore per la notifica dell'atto di citazione e del presente decreto entro il 25.5.2023 a parte resistente.

ASSEGNA a parte resistente termine sino al 5.6.2023 per il deposito di una comparsa di costituzione in merito alla SOLA istanza di sospensione.

Si comunichi con urgenza.

Sulmona, li 16/05/2023

Il Giudice  
dott. Marta Sarnelli



Reg. 1/2023 Modello A

URGENTE Cron.532 - 1/1

Richiedente SERAFINI AVV. ANTONIO

Relazione di notificazione

*vista l'attestazione e le richieste di notifica e deer. fiss. udienza*

Io sottoscritto Uff.Giud./Funz. UNEP, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di CITAZIONE

ASSOCIAZIONE PER L'ASILO D'INFANZIA DEL BUON PASTORE DI SCANNO IN PERSONA DEL LEGALE

RAPPR.TE PRO-TEMPORE CON SEDE IN SCANNO

VIA DON BOSCO, 4 67038 SCANNO - ITALIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani:

*delle Sign. Citrone Antonette*  
*in viale mancato di nota*

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge.

SCANNO *23/5/23*

L'Ufficiale Giudiziario VERROCCHIA GIUSEPPE

Atto notificato ai sensi dell'art.

139 c.p.c./157 c.3 c.p.p.Firma:

660 c.p.c.

Avviso Spedito con Racc. n. \_\_\_\_\_

SCANNO il \_\_\_\_\_

Funz.Unep/Uff.Giud.

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c./157 c.3 c.p.p. con deposito della copia dell'atto in busta

chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di SCANNO,

per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio;



per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

SCANNO il \_\_\_\_\_ Funz.Unep/Uff.Giud. \_\_\_\_\_

Eseguita Affissione a norma di legge

SCANNO il \_\_\_\_\_ Funz.Unep/Uff.Giud. \_\_\_\_\_

Spedita Racc. A.R. n. \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ Funz.Unep/Uff.Giud. \_\_\_\_\_



SPECIFICA

Diritti	€ 3,87
Trasferte	€ 24,14
10%	€ 2,41
Spese	€ 0,00
Varie	€ 0,00
Bolli	€ 0,00
TOTALE	€ 30,42

Data rich. 22/05/23

Funz.Unep/Uff.Giud.